



COMUNE DI COGOLETO

Città Metropolitana di Genova

C.A.P. 16016 - Via Rati, 66 - C.F.:80007570106 - P.I. 00845470103 - Tel. 010/91701 - Fax 010/9170225

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Assunta con i poteri del Consiglio Comunale)
N° 12 del 23-10-2019

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
POSSEDUTE DAL COMUNE DI COGOLETO IN OTTEMPERANZA
ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016. APPROVAZIONE**

C O P I A

Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale

L'anno duemiladiciannove addi ----- ventitre-----del mese di --- ottobre---- alle ore --- 16:30
--- nella Residenza Comunale, per la trattazione degli argomenti di cui all'Ordine del Giorno, si è
riunito il Commissario Straordinario CORSARO RAFFAELLA.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
CERISOLA ISABELLA.



COMUNE DI COGOLETO

Città Metropolitana di Genova

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI COGOLETO IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016. APPROVAZIONE
--

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il d.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

RICHIAMATA in proposito la delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 21.12.2018 avente ad oggetto "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art.20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute";

CONSIDERATO che con la deliberazione sopra citata l'Ente ha espresso la volontà di mantenere le partecipazioni nelle società AMTER SpA e SATER SpA senza interventi di razionalizzazione, mentre per la società Centro Malerba Formazione e Lavoro Società Consortile r.l. sono state indicate azioni di razionalizzazione;

DATO ATTO è ancora in corso la liquidazione della società Centro Malerba Formazione e Lavoro Società Consortile r.l.;

VISTO l'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *"annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

VISTE in proposito le *Linee Guida per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D. Lgs. 175/2016)* redatte dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del Dipartimento

del Tesoro, d'intesa con la Corte dei Conti, e rese note in data 23/11/2018, che propone uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1,

“2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”.*

ATTESO che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c.2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art.20, c.2, T.U.S.P., ossia:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4, c.7, d.lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4. T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

DATO ATTO che:

- a) le partecipazioni detenute dal Comune di Cogoleto al 31 dicembre 2018 riconducibili nell'alveo delle casistiche di cui all'art. 4 c. 2 lett. a) del T.U.S.P. sono :
 - Società AMTER SpA che svolge la gestione del servizio idrico integrato (quota di partecipazione 20,61%);
 - Società SATER SpA che svolge la gestione del servizio di igiene ambientale, società in house del Comune che ha la partecipazione di controllo (quota di partecipazione 51%);
- b) le partecipazioni non riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 4 o che ricadono nelle ipotesi di cui all'art. 20 del T.U.S.P. sono:
 - Centro Malerba Formazione Lavoro società consortile r.l. già in liquidazione dal 02/12/2010, per la quale l'Ente ha richiesto al liquidatore i bilanci delle annualità 2016 – 2017 – 2018 e i tempi ipotizzati di conclusione del processo di liquidazione;

DATO ATTO che le partecipazioni nelle società AMTER SPA e SATER SPA, per le attività svolte, risultano strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e la partecipazione del Comune nelle stesse è consentita, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in quanto producono servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la manutenzione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, la partecipazione nelle suddette società, inoltre, soddisfa anche i requisiti posti dall'art. 5 del TUSP;

VISTI i bilanci al 31/12/2018 delle società AMTER SPA e SATER SPA che presentano un risultato economico d'esercizio positivo;

VISTO lo schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, redatto sulla base delle indicazioni ministeriali, nel quale sono contenute le informazioni specifiche riguardo le partecipazioni possedute dal Comune di Cogoleto, che si allega alla presente sub lett. A);

RITENUTO pertanto, sulla base delle motivazioni sopra espresse e sulle informazioni contenute nell'allegato A), di mantenere le partecipazioni nelle società AMTER SPA e SATER SPA;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

RICHIAMATI:

- il d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i
- l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Cogoleto alla data del 31 dicembre 2018, come risultanti dall'allegato A) denominato "Relazione sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni";
- 2) di dare atto che, per le ragioni espresse sia nell'Allegato A) sia nelle premesse della presente deliberazione, le società direttamente partecipate dall'Ente, che resteranno nel portafoglio finanziario del Comune sono le seguenti:
 - Società AMTER SpA che svolge la gestione del servizio idrico integrato (quota di partecipazione 20,61%);
 - Società SATER SpA che svolge la gestione del servizio di igiene ambientale, società in house del Comune che ha la partecipazione di controllo (quota di partecipazione 51%);
- 3) di dare mandato all'ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n.175 del 2016 e s.m.i., nonché a tutte le società partecipate dal Comune.

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI COGOLETO IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016. APPROVAZIONE

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari

Viene posta in esame la proposta avente ad oggetto:

**REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL
COMUNE DI COGOLETO IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.
APPROVAZIONE**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta avente ad oggetto:

**REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL
COMUNE DI COGOLETO IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.
APPROVAZIONE**

Indi, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. Regione Liguria entro 60 gg. dalla sua pubblicazione oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario
F.to CORSARO RAFFAELLA

Il Segretario Comunale
F.to CERISOLA ISABELLA

Affissa all'Albo Pretorio in data odierna

F.to il Messo Comunale

Cogoleto, _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta attestazione del Messo comunale, è affissa all'albo Pretorio in data odierna per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Cogoleto, _____

Il Segretario Comunale
F.to CERISOLA ISABELLA

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267

Il Segretario Comunale
F.to CERISOLA ISABELLA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cogoleto, _____

L'incaricato

